

STUDIO LEGALE AVV. PAOLO GALLO

Via F. Colelli n. 42 88046 Lamezia Terme

Tel./Fax: 0968.200321 Cell.: 328.8129452

E-mail: avvocatopaologallo@gmail.com

Pec: avvocatopaologallo@pec

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME ROMA**MANDATO****- SEZIONE LAVORO -****Ricorso ex art. 414***con istanza di determinazione delle modalità della notificazione nei confronti di eventuali liti-sconsorti**(ex art. 151 c.p.c.)***per**la sig.ra **Gallo Giovanna** (cod. fisc. GLLGNN77D45M208X), nata a Lamezia Terme il

05/04/1977 ed ivi residente in via G. Rohlfs n. 3, elettivamente domiciliata in

Lamezia Terme, alla via F. Colelli n. 42, presso lo studio dell'avv. Paolo Gallo (cod.

fisc. GLLPLA82A13M208L), il quale la rappresenta e difende in virtù di mandato a

margine dell'atto introduttivo e chiede di ricevere avvisi e comunicazioni via fax

al numero 0968.200321 e/o via p.e.c. all'indirizzo

avvocatopaologallo@pec.it,

- ricorrente -**contro**il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del legale

rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato ex lege presso

l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via Piancini n. 32,

- resistente -**nonché contro**l' **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante pro

tempore, ed elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, in

Roma, via Piancini n. 32,

- resistente -**nonché contro**

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito

territoriale della provincia di Roma e di tutti gli ambiti territoriali italiani, per la

Nomino mio procuratore e difensore l'avv. **Paolo Gallo**

nella presente controversia,

conferendogli ogni potere e

facoltà di legge, ivi compresi

quelli di transigere la lite,

quietanzare, di farsi sostituire, di

delegare procuratori, di chiamare

terzi in giudizio e di nominare

consulenti di parte; proporre ogni

azione giudiziale ed ogni

eventuale appello; rinunziare agli

atti, accettare rinunce e riscuotere

somme; agire per l'esecuzione

forzata e per l'eventuale giudizio

di opposizione all'esecuzione.

Preso atto dell'informativa di

cui all'art. 13 del D. Lgs. n.

19603 ed all'art. 10 della L.

67596, autorizzo, a norma degli

artt. 23 e 26 del T.U., il predetto

avvocato e/o i suoi incaricati al

trattamento dei miei dati

personali, comuni, sensibili e

giudiziali, nonché alla loro

archiviazione presso il suo studio

e/o presso il domicilio eletto.

Dichiaro altresì, di essere stato

informato ai sensi dell'art. 4, 3°

comma, del d.lgs. n. 8/2010 della

possibilità di ricorrere al

procedimento di mediazione ivi

previsto e dei benefici fiscali di

cui agli artt. 17 e 20 del

medesimo decreto, come da

allegato debitamente firmato.

Conferisco al predetto avvocato il

potere di formulare l'invito di stipula

della negoziazione assistita di cui alla

presente missiva ai sensi e per gli

effetti di cui al Decreto Legge

132/2014.

Lamezia Terme, lì 31-01-16

f. *Paolo Gallo*Verbo *Paolo Gallo*con *Paolo Gallo*



classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola
Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017. - resistenti -

per la declaratoria

del diritto della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'a.s.
2001/2002, ad essere inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento,
riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato
sul 50% dei posti annualmente banditi dal M.I.U.R. ai sensi dell'art. 399 del Decreto
legislativo 297/1994.

* * *

In fatto

La ricorrente, come si evince dagli allegati, è insegnante abilitata alla professione
docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s.
2001/2002 al termine di corsi triennali della Scuola Magistrale o
quadriennali/quinquennali degli Istituti Magistrali.

Tale titolo ha consentito fino ad oggi l'inserimento nelle graduatorie di circolo, ossia
nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non
per l'assunzione a tempo indeterminato.

La ricorrente aspira ad essere inclusa, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia
(AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento
definitive dell'Ambito Territoriale di Roma valide per gli anni scolastici 2014/2017,
ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a
tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi
dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e successive modifiche.

In diritto

1) Il D.M. 253/2014 e l'esclusione della ricorrente dalle procedure di



aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l' a. s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, "Modalità di presentazione delle domande", [...] la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line-presentazione delle Istanze via web -registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, "Regolarizzazioni e esclusioni", stabiliva che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]. La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido,



per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale

conseguito entro l'a.s. 2001/2002, concretamente non dava la possibilità ai docenti

in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico ideato dal MIUR, in linea con quanto previsto dal D.M.

235/2014, di fatto, impediva alla ricorrente di registrarsi nel sistema, con

conseguente esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

2) Sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario

Secondo la Giurisprudenza prevalente (Cass. Civile, Sez. unite, n. 20453 del

29.09.2014) *"E' ormai giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio*

secondo il quale in materia di graduatorie permanenti del personale docente della

scuola e con riferimento alle controversie, quale sia in esame, promosse per

l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza

rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del Dlgs n. 297 del 1994 e

successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in

questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte

con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D. lgs n.

165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la

pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria

utile per l'eventuale assunzione". Lo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle

graduatorie per il periodo 2014/2017, all'art. 11, comma 6, stabilisce "La

giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice

ordinario in funzione del Giudice del lavoro".

3) Il quadro normativo di riferimento

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento del

personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la eliminazione del concorso



per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini:


"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti. La TERZA FASCIA, quella in cui chiede di essere inserita l'attuale ricorrente, è numericamente più importante. Essa è costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

4) La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.


La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto che: «... con uno o



più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "... Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto



tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Vi è una distinzione tra i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, rispetto ai quali al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento e i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la legge dispone che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto il definitivo riconoscimento con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]" con il conseguente obbligo, per il MIUR, di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Si legge, infatti, in tale pronuncia "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato,

non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento

nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali". E ancora "[...]

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle

medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero

dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in

precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però

singularmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo

ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per

il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo

indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015). Il Consiglio di Stato

con la predetta sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, ha di fatto rettificato il

decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui ai docenti in possesso del titolo

abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non

potevano aver accesso alle graduatorie ad esaurimento.

La sentenza pone fine ad una differenziazione tra docenti, che fino al 2001/2002

potevano vantare un titolo pienamente qualificante, ma che con atti unilaterali da

parte del MIUR ne era stata decisa la riduzione e la svalutazione, accogliendo

l'appello di alcuni diplomati magistrali contro una sentenza negativa del TAR del

Lazio, il legittimo diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad

esaurimento.

La questione del riconoscimento del diploma magistrale ai fini abilitanti è stata

definita in via di contenzioso, con il DPR del 25 marzo 2014 (di accoglimento di un

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) nel quale era stato

formalizzato il Parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, Sezione II, che ha



riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del D.M 10 marzo 1997.

Conseguentemente il MIUR, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto del 2014 aveva previsto l'inserimento dei diplomati magistrali nella II fascia di istituto.

Con la recente sentenza, il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha chiarito che il diploma magistrale, pur essendo stato riconosciuto dal MIUR quale titolo abilitante solo nel 2014, era già in possesso dei ricorrenti al momento dell'entrata in vigore della legge 296 del 2006, ed ha quindi dichiarato illegittima l'esclusione dalle GAE (graduatorie ex permanenti trasformate dalla 296/2006 in graduatorie ad esaurimento).

Testualmente la sentenza dichiara infatti, che *"l'unica ragione per cui gli attuali appellanti non sono inseriti nelle GAE è da ravvisarsi nel fatto che in precedenza il MIUR non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante"*, con ciò ritenendo comunque tempestiva la domanda giudiziale.

Il Collegio, accogliendo l'appello dei ricorrenti, ha annullato il D.M. 235 del 2014 nella parte in cui il MIUR, disponendo il nuovo aggiornamento delle GAE, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro il 2000/2001 di chiedere l'inserimento nella III fascia.

5) Sulla efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Secondo la Giurisprudenza e la dottrina dominanti (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573), *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa*



pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante

giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale

pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti

concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela

giurisdizionale amministrativa". E' evidente, quindi, che la sopracitata sentenza del

Consiglio di Stato ha rilievo anche per l'odierna ricorrente.

6) Legislazione favorevole al riconoscimento del valore abilitante del Diploma Magistrale.

Il valore abilitante del Diploma Magistrale è stato riconosciuto inoltre dalla sentenza emessa dal TAR Piemonte N. 00110/2014, e dal Parere emanato dal Consiglio di Stato in data 11/09/2013.

Si ribadisce inoltre che la permanenza di tali diplomati magistrali nelle Graduatorie d'Istituto, dalle quali risulta impossibile l'immissione in ruolo, anche dopo molti anni di servizio ed in presenza di posti disponibili, viola la direttiva 1999/70/CE e il Trattato di Amsterdam, e più in generale i diritti che tale personale ha maturato in quanto lavoratore.

Non secondaria appare inoltre la discriminazione di cui tali precari risultano vittima, rispetto i colleghi comunitari che a parità di titoli e qualifiche hanno potuto accedere alle suddette Graduatorie Permanenti ad Esaurimento, tenuto conto che ai sensi del DM 27/2007, costituisce titolo valido di accesso alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento qualsiasi abilitazione o idoneità conseguita a seguito di esame e concorso.

Inoltre la recente sentenza del Tribunale di Pordenone dell' 11/06/2015 R/G 2015/310 prescrive l'immediato inserimento dei ricorrenti, in seguito a ricorso ex



art. 700 c. p.c., nelle graduatorie ad esaurimento con la relativa decisione dell'immediata riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica.

Infine la recentissima ordinanza del Tribunale del Lavoro di Frosinone del 14 luglio 2015, ha ordinato al Miur – Ambito Territoriale di Frosinone, di inserire nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Frosinone sette ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.

* * *

Tanto premesso in fatto ed in diritto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

ricorre

all'Ill.mo Tribunale di Roma in funzione di Giudice Unico del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa ex art. 415 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa disapplicazione del d.m. 235/2014 nella parte in cui preclude alla ricorrente, munita del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, il diritto all'inserimento nelle GAE primaria ed infanzia della provincia di Roma,

1. accertare e dichiarare che il diploma magistrale conseguito dalla ricorrente Montesano Azzurra nell'a.s. 1997/1998 costituisce titolo di studio abilitante all'insegnamento nella scuola primaria ed infanzia e requisito idoneo per l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) dell'ambito provinciale di Roma, da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati;



2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita, fin dall'inizio

dell'a.s. 2013/2014 o da altra data ritenuta di giustizia, nelle GAE e/o in subordine in

una graduatoria aggiuntiva ed esclusiva;

3. in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita, fin

dall'inizio dal 1 settembre 2014 (a.s. 2014/2015) nelle GAE e/o in subordine in una

graduatoria aggiuntiva ed esclusiva, per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e

2016/2017 da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle

assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati e, per l'effetto,

- ordinare al MIUR di provvedere all'immediato inserimento della ricorrente nelle

indicate GAE sin dall'a.s. 2013/2014, ovvero dal 1 settembre 2014, o da altra data

ritenuta di giustizia anche precedente come indicato,

- ordinare al MIUR di consentire alla ricorrente la partecipazione al piano

straordinario di immissioni in ruolo, e dunque assumere in ruolo la ricorrente negli

organici dell'ambito provinciale di Roma per l'insegnamento nella scuola primaria

e/o nella scuola dell'infanzia previo corretto inserimento nella posizione in

graduatoria all'esito della valutazione dei propri titoli ed assegnazione del corretto

punteggio conseguito nella propria carriera di docente;

4. con vittoria di spese, competenze, rimborsi, diritti ed onorari del presente

giudizio, oltre c.p.a. (4 %) e rimborso forfettario spese generali (15 %), cui deve

aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese

relative al contributo unificato".

*Ai fini fiscali si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile, ed è
ESENTE DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN QUANTO
LA RICORRENTE È IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE.
In comunicazione*

Si producono i seguenti documenti :

1) Carta di Identità e Codice Fiscale;



2) Attestato di Maturità Magistrale conseguito il 22-07-1996;

3) Domanda di iscrizione in Gae - Modello 1 e lettera di accompagnamento e ricevute raccomandate a/r;

5) D.M.235/2014;

6) Nota MIUR prot. AOODGCASIS. Registro Ufficiale(U)0002198 del 30/06/15;

7) Nota Miur prot. AOODGPER. Registro Ufficiale 0019621 del 6/07/2015;

8) sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015;

9) CCNL Comparto Scuola su supporto informatico.

**Istanza per la determinazione delle modalita' della notificazione nei confronti di
eventuali litisconsorti**

(ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

espone

- il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catanzaro per le classi concorsuali AAAA ed EEEE;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catanzaro, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli aa.ss. 2014/2017;

rilevato che

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe



impossibile in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la
ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del
2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici
proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita
dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2,
c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il Presidente
può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi
quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura
civile";*

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche
d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo
diverso da quello stabilito dalla legge";*

- considerato che anche i Tribunali Ordinari, con recenti provvedimenti resi in
controversie analoghe a quella in esame hanno autorizzato tale forma di
notificazione riconoscendo esplicitamente che *"..l'urgenza e la sformatizzazione
della presente procedura nonché le peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a
forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;
applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa
dei soggetti individuati";*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice
Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze
collettive;

tanto premesso, il sottoscritto avvocato



fa istanza

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio –

voglia

autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. e, pertanto, autorizzare la notifica del ricorso che precede

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Roma, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli aa.ss. 2014/2017 – attraverso la pubblicazione sul sito web del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Roma per le classi di concorso (AAAA) ed (EEEE);
- e) testo del ricorso e pedissequa ordinanza ovvero decreto di fissazione dell'udienza.


Lamezia Terme 11 gennaio 2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 24 FEB. 2016



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Annabella C. Golin

avv. Paolo Gallo



R.G. 6670/16

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro – Viale Giulio Cesare n.54 – Via Lepanto n. 4

IL GIUDICE

Dott. E. KILI

DESIGNATO per la trattazione della causa:

LETTO il ricorso che precede:

VISTI gli artt. 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato della legge 11/8/73 n. 533;

FISSA

udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno ... 15.9.16 ... ore ... 10,15 ...
aula n° ... 212 ... alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando, in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Roma, 4.3.16

IL CANCELLIERE

ORDINA

IL GIUDICE

la convocazione per la predetta udienza del dott. domiciliato in
Roma, Via per la sua eventuale nomina a C.T.U.
Roma,

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Roma, il

1/7/16